

n. 38/12 MCR  
n. 4034/12 P.M

**TRIBUNALE DI FERRARA**

**Sezione penale**

Il collegio penale composto da:

- dott. Diego Mattelini           Presidente
- dott. Alessandro Rizzieri       Giudice
- dott.ssa Debora Landolfi       Giudice

vista la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p., depositata il 18 dicembre 2012 dal difensore di **Carretta Mauro** (nel proced. n. 38/12 R.G.M.C.R., sospeso fino al 31 dicembre 2012 ai sensi della L. n. 134 del 2012 che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), indagato per il reato di cui all'art. 684 c.p. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini);

osservato che, in data 3 dicembre 2012, su richiesta del P.M., il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara disponeva il sequestro preventivo per oscuramento del sito Web denominato "BlogNiagara.it", riferibile a Carretta, su cui sarebbero stati pubblicati atti del proced. pen. n. 21885/09 R.G.N.R., condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

che, in particolare, sarebbero stati pubblicati parti di interrogatori resi al P.M. e parti dei verbali riportanti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche nn. 65-655/2008 del 21 gennaio 2009 tra Amatiello Sergio e Varsellona Marco, e ciò sarebbe avvenuto in data anteriore al 27 agosto 2012 (data della denuncia di Amatiello Sergio, poi integrata il 14 settembre 2012 ed il 6 novembre 2012);

osservato che, secondo il G.I.P., *"nel caso di specie la violazione è riconducibile alla previsione di cui al n. 3 dell'art. 114 c.p.p.,*

*poiché dagli atti allegati alla richiesta risulta che è in corso il giudizio di primo grado”;*

rilevato, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995 n. 59, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma predetto limitatamente alle parole: *“del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli”;*

che conseguentemente siano pubblicabili, nel corso del dibattimento di primo grado, tutti gli atti già entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento (come osservato dalla Corte Costituzionale, la *ratio* dei divieti di pubblicazione è volta principalmente alla tutela delle esigenze investigative, che si pongono nella fase delle indagini preliminari ma non certo per il dibattimento; quanto alla diversa esigenza di evitare una distorsione delle regole dibattimentali - che si avrebbe ove il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, ma che, in mancanza del divieto, potrebbe conoscere completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi d’informazione -, non può ragionevolmente giudicarsi compromessa dalla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere);

che, nel caso di specie, è dimostrato che, all’esito del dibattimento, con ordinanza del 20 novembre 2012 – quindi precedente al decreto di sequestro in riesame – il Tribunale di Bologna ha ammesso gli imputati al giudizio abbreviato, acquisendo l’intero fascicolo del





P.M. (v. doc. n. 1 allegato dal difensore di Carretta), rendendo così pubblicabili tutti gli atti in esso contenuti;

che peraltro gli atti indicati nel decreto di sequestro, ed in particolare la trascrizione in forma peritale delle conversazioni telefoniche, disposta dal Tribunale in data 22 ottobre 2010 (v. ordinanza del Tribunale di Bologna), sono entrati nel fascicolo del dibattimento sicuramente prima della richiesta di sequestro del sito Web da parte del P.M. e probabilmente anche della data, presa a riferimento dal G.I.P., del 27 agosto 2012 (il dubbio si pone esclusivamente per le "parti di interrogatori resi al P.M.", di cui però non si compie nel decreto di sequestro ulteriore specificazione, impedendo al Tribunale di comprendere di quali atti si tratti e conseguentemente di verificare se essi siano stati pubblicati prima o dopo l'acquisizione dibattimentale da parte del giudice di Bologna);

ritenuto pertanto che difetti il *fumus commissi delicti* ed in ogni caso, a seguito dell'integrale acquisizione al dibattimento del fascicolo del P.M. in data anteriore al provvedimento di sequestro, il *periculum in mora* (giacché quando il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal G.I.P. tutti gli atti erano sicuramente pubblicabili);

che la questione circa la natura giornalistica del sito web e la sua non sequestrabilità rimanga assorbita;

che per le ragioni sopra dette il riesame debba essere accolto con annullamento del decreto di sequestro;

**P.Q.M.**


accoglie la richiesta di riesame ed annulla il decreto di sequestro preventivo emesso il 3 dicembre 2012 dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara.

Si comunichi.


Ferrara, 9 gennaio 2012

Il Presidente

dott. Diego Mattelini



I Giudici



TRIBUNALE DI FERRARA  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
IL 3-1-13  
IL CANCELLIERE



Documento conforme all'originale

Ferrara 10-1-13

Dr.ssa Loreta Augerini  
